

R.G. n.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO**

AREA CIVILE-Sez. 2°

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dr. Avv. Valerio L.G. Sedi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:  
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.

(PEC:

OPPONENTE

contro

(c.f./P.Iva ), in persona del procuratore speciale,  
rappresentata e difesa dall'Avo. — (PEC:

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. i reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il n. r.g., ottenuto dalla - (oggi , per cambio della denominazione sociale, incorporante la già ), quale cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento N. stipulato in data con la cedente nei confronti del mutuatario , per il pagamento della residua somma di €. , oltre accessori e le spese di procedura.

L'intimato ha proposto opposizione eccependo: il difetto dei requisiti ex art. 633 c.p.c.; la carenza di prova del preteso credito; l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. so TUB; il difetto di notifica della comunicazione di "Risoluzione contrattuale e contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine"; l'usurarietà dei tassi applicati; l'applicazione di interessi anatocistici.

Nelle conclusioni chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria di illegittimità del recesso esercitato dalla società opposta e di non debenza di alcuna somma per applicazione di interessi anatocistici e di tassi usurari in violazione dell'art. 1815, co. 2°, c.c., vinte le spese.

Costituendosi in giudizio, la - ' ha contestato variamente gli assunti dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto

ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante il previo esperimento, con esito negativo, della mediazione espletata in data \_\_\_\_\_ dinanzi all'Organismo ADR-Intesa, all'udienza del \_\_\_\_\_ : alle parti venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.

Alla successiva udienza del \_\_\_\_\_ I, rigettata la richiesta di nomina di Ctu contabile formulata dall'opponente, siccome esplorativa, il giudizio, stante la sua natura documentale, veniva rimesso all'udienza del \_\_\_\_\_, per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e note di replica.

Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare, formulata dall'opponente, circa il difetto dei requisiti di ammissibilità ex art. 633 c.p.c. del ricorso monitorio proposto dalla società opposta.

Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre — come noto -un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni di ammissibilità, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.

E' principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato e tale deve considerarsi, vieppiù, l'estratto conto certificato rilasciato dalla cedente -

Italiana alla cessionaria \_\_\_\_\_, secondo le previsioni dell'art. 50 T.U.B., restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura, infatti, come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio (id est: l'odierna società opposta) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.

Nel caso di specie, la domanda di pagamento della società opposta risulta corroborata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.

Ed invero, oltre all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., la società opposta ha allegato il titolo costitutivo del credito azionato (*id est*: il contratto di finanziamento stipulato tra la \_\_\_\_\_ e l'odierno opponente), la copia della raccomandata a/r n \_\_\_\_\_ avente ad oggetto la risoluzione contrattuale e contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, inviata presso l'indirizzo di residenza del mutuatario, eletto in sede di stipula del contratto di finanziamento, restituita al mittente per non curato ritiro nei termini di giacenza; l'atto di cessione *pro-soluto* dei crediti dei \_\_\_\_\_; la documentazione attestante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai fini dell'efficacia della cessione in blocco dei crediti nei confronti dei singoli debitori ceduti ex art. 58 co.

2° TUB.

Infondata si appalesa, sul punto, la deduzione — svolta dall'opponente solo in comparsa conclusionale — inerente l'assenza di prova circa l'avvenuta comunicazione della cessione.

All'uopo, giova rilevare che, in materia di cartolarizzazione dei crediti (*id est*: cessione dei crediti in blocco da parte di istituti di credito ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999) la disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B., al comma 4 espressamente prevede che "*nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile*". Stante il chiaro disposto normativo, una volta adempiuto alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai fini dell'efficacia della cessione non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione / notificazione nei confronti del debitore ceduto. In altri termini, la pubblicazione della cessione dei crediti nella Gazzetta ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei crediti nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando il cessionario dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (0).

La pubblicazione dell'avviso in G.U., inoltre, può essere validamente surrogato dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264, c.c. e può quindi aver luogo anche mediante la notifica di atti (citazione, provvedimento monitorio, precetto di pagamento, ecc.) con cui il cessionario intima il pagamento del credito al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (2).

Priva di fondamento fattuale e giuridico si appalesa, altresì, la contestazione dell'opponente circa la mancata rituale comunicazione, da parte della società opposta, della risoluzione contrattuale e contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (sul presupposto del ritenuto stato di insolvenza del mutuatario, derivante dal mancato pagamento dei ratei scaduti) ove si consideri che, l'atto (stragiudiziale) di comunicazione non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari; pertanto, in caso di mancato ritiro, la prova che la raccomandata sia arrivata a destinazione è desumibile dall'attestazione di compiuta giacenza (3).

I motivi di opposizione circa l'usurarietà dei tassi applicati e l'applicazione di interessi anatocistici, oltreché generici e privi di riscontro probatorio (di tali assunti l'opponente non ha fornito alcun dato contabile che ne attesti la fondatezza), siccome volti a far dichiarare presunte patologie genetiche del rapporto contrattuale intercorso con la società cedente, non possono comunque in questa sede essere esaminati per carenza della titolarità, dal lato passivo, della posizione soggettiva della società cessionaria, odierna opposta, rilevabile d'ufficio dagli atti di causa (4).

Come detto, il credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente è stato oggetto di un contratto di cessione, ovvero di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B., i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In tali casi, la società cessionaria (*id est*: \_\_\_\_\_), subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti di finanziamento contemplati nella cessione, non verificandosi alcun

v. *ex plurimis* Cass. n. 20495/2020

<sup>2</sup> Cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 204495/2020, Cass. n. 5997/2006.

<sup>3</sup> Cass. Ord. n. 34212/2021.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. S.U. n. 2915/2016.

subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto di finanziamento, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito (5)

Solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si verifica una successione *inter vivos* a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto.

In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.

La particolarità delle controversie, l'esistenza stessa di una chiara polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ avverso il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_  
reso dal Tribunale di Taranto su ricorso della \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_  
) nel procedimento monitorio recante il n. \_\_\_\_\_ r.g.;

per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;  
spese di lite compensate.

Così deciso in Taranto il 25/11/2023.

Il Giudice on.

Dr. Avv. Valerio L.G. Secli

---

\*La Suprema Corte, con sentenza n. 21843/2019, ha affermato che la ricostruzione secondo cui il debitore possa far valere verso il cessionario le pretese creditorie derivanti dalla (in)validità e dall'(in)esatto adempimento del titolo negoziale sotteso al credito, "annulla -quasi per "sublimazione" — la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla legge n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 cod. civ. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di "cartolarizzazione" disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato". La Cassazione ha precisato che "per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è fittizio, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti e dal pagamento dei costi dell'operazione."

Continua, dunque, la Corte, rilevando che "in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva."